



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 23 del 17/04/2018

Prot. n. 2528 del 07 maggio 2018

Oggetto: linee di indirizzo per l'attivazione ricerca offerte per gli adempimenti previsti dalla normativa europea della privacy. Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD)

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 17 (diciassette) del mese di aprile, alle ore 18.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini	Presidente
Fabrizio Caprioli	
Graziano Maffioli	
Paolo Mazzucchelli	

Esaurita la presentazione e la discussione tra le varie ed eventuali, dell'argomento all'ordine del giorno il Cda all'unanimità ha deciso di deliberare il seguente provvedimento.

Richiamati:

- D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali - Legge delega n.127/2001";
- Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) - applicabile in Italia dal 25 maggio 2018;

- Il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), che esplicherà i propri effetti a partire dal 25 maggio 2018, offre un quadro di riferimento in termini di compliance per la protezione dei dati in Europa, aggiornato e fondato sul principio di responsabilizzazione (accountability). I responsabili della protezione dei dati (RPD) saranno al centro di questo nuovo quadro giuridico in molti ambiti, e saranno chiamati a facilitare l'osservanza delle disposizioni del RGPD.
- In base al RGPD, alcuni titolari e responsabili del trattamento sono tenuti a nominare un RPD in via obbligatoria. Ciò vale per tutte le autorità pubbliche e tutti i soggetti pubblici, indipendentemente dai dati oggetto di trattamento, e per altri soggetti che, come attività principale, effettuino un monitoraggio regolare e su larga scala delle persone fisiche ovvero trattino su larga scala categorie particolari di dati personali (dati sensibili).

Premesso che:

- ✓ la Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati è stata pubblicata sulla GU L 281, 23.11.95.
- ✓ il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119, 4.5.2016)..
- ✓ Il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), che esplicherà i propri effetti a partire dal 25 maggio 2018, offre un quadro di riferimento in termini di compliance per la protezione dei dati in Europa, aggiornato e fondato sul principio di responsabilizzazione (accountability). I responsabili della protezione dei dati (RPD) saranno chiamati a facilitare l'osservanza delle disposizioni del RGPD.
- ✓ l'Ufficio d'Ambito, ente pubblico economico, titolare e responsabile del trattamento è tenuto a nominare un RPD in via obbligatoria. Ciò vale indipendentemente dai dati oggetto di trattamento, ovvero trattino categorie particolari di dati personali (dati sensibili). I RPD fungono da interfaccia fra i soggetti coinvolti: autorità di controllo, interessati, divisioni operative all'interno di un'azienda o di un ente.
- ✓ Gli RPD non rispondono personalmente in caso di inosservanza del RGPD. Quest'ultimo chiarisce che spetta al titolare o al responsabile del trattamento garantire ed essere in grado di dimostrare che le operazioni di trattamento sono conformi alle disposizioni del regolamento stesso (articolo 24, primo paragrafo). L'onere di assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati ricade sul titolare o sul responsabile.
- ✓ l'articolo 37, primo paragrafo, del RGPD, prevede la nomina di un RPD come obbligatoria in tre casi specifici:

a) se il trattamento è svolto da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico;

b) se le attività principali del titolare o del responsabile consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala;
c) se le attività principali del titolare o del responsabile consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati o di dati personali relativi a condanne penali e reati;.

- ✓ In base all'articolo 37, paragrafo 1, lettere b) e c) del RGPD, occorre che il trattamento di dati personali avvenga su larga scala per far scattare l'obbligo di nomina di un RPD.
- ✓ In realtà è impossibile precisare la quantità di dati oggetto di trattamento o il numero di interessati in modo da coprire tutte le eventualità; d'altra parte, ciò non significa che sia impossibile, col tempo, individuare alcuni standard utili a specificare in termini più specifici e/o quantitativi cosa debba intendersi per "larga scala" con riguardo ad alcune tipologie di trattamento maggiormente comuni.
 - il numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini assoluti ovvero espressi in percentuale della popolazione di riferimento;
 - il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
 - la durata, ovvero la persistenza, dell'attività di trattamento;
 - la portata geografica dell'attività di trattamento.

Categorie particolari di dati e dati relativi a condanne penali e a reati

- ✓ Le disposizioni dell'art. 37, paragrafo 1, lettera c), riguardano il trattamento di categorie particolari di dati ai sensi dell'articolo 9 e di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.
- ✓ Ai sensi dell'art. 4 del RGPD, l'accessibilità del RPD deve essere effettivamente tale. Per garantire tale accessibilità, il WP29 raccomanda che il RPD sia localizzato nel territorio dell'Unione europea,
- ✓ In base all'articolo 37, paragrafo 5, il RPD "è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39". Si prevede che il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali oggetto di trattamento. Il livello di conoscenza specialistica richiesto non trova una definizione tassativa; piuttosto, deve essere proporzionato alla sensibilità, complessità e quantità dei dati sottoposti a trattamento. Per esempio, se un trattamento riveste particolare complessità oppure comporta un volume consistente di dati sensibili, il RPD avrà probabilmente bisogno di un livello più elevato di conoscenze specialistiche e di supporto. Occorre anche distinguere in base all'esistenza di trasferimenti sistematici ovvero occasionali di dati personali al di fuori dell'Unione europea. Ne consegue la necessità di una particolare attenzione nella scelta del RPD, in cui si tenga adeguatamente conto delle problematiche in materia di protezione dei dati con cui il singolo titolare deve confrontarsi.

- ✓ Per favorire una corretta e trasparente organizzazione interna e prevenire conflitti di interesse anche con l'Ente Provincia di Varese, la quale gestisce il database e fornisce il supporto informatico all'Azienda, occorre pertanto procedere con una chiara ripartizione dei compiti. Sarà utile, in via generale, inserire specifiche disposizioni, in merito, in apposita convenzione.

- ✓ Ai sensi dell'articolo 38 del RGPD, il titolare e il responsabile assicurano che il RPD sia "tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali". E' essenziale che il RPD, o il suo team di collaboratori, sia coinvolto quanto prima possibile in ogni questione attinente la protezione dei dati. Per quanto concerne le valutazioni di impatto sulla protezione dei dati, il regolamento prevede espressamente che il RPD vi sia coinvolto fin dalle fasi iniziali e specifica che il titolare ha l'obbligo di consultarlo.

- ✓ **Compiti del RPD:**

Sorvegliare l'osservanza del RGPD (art. 39, paragrafo 1, lettera b)Fanno parte di questi compiti di controllo svolti dal RPD, in particolare,

- la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti;
- l'analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità,
- l'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti di titolare o responsabili;

il ruolo del RPD nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati:

In base all'art. 35, paragrafo 1, spetta al titolare del trattamento, e non al RPD, condurre, ove necessario, una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA, nell'acronimo inglese). Tuttavia, il RPD svolge un ruolo fondamentale e di grande utilità assistendo il titolare nello svolgimento di tale DPIA. In ossequio al principio di "protezione dei dati fin dalla fase di progettazione" (o data protection by design), l'art. 35, secondo paragrafo, prevede in modo specifico che il titolare "si consulta" con il RPD quando svolge una DPIA. A sua volta, l'art. 39, primo paragrafo, lettera c) affida al RPD il compito di "fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35".

In base all'art. 39, secondo paragrafo, il RPD deve "considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell 'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo".

Il ruolo del RPD nella tenuta del registro delle attività di trattamento:

L'art. 30, primo e secondo paragrafo, prevede che sia il titolare o il responsabile del trattamento, e non il RPD, a "ten[ere] un registro delle attività di trattamento svolte sotto la

propria responsabilità" ovvero "un registro di tutte le categorie di trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento".

L'art. 39, primo paragrafo, contiene un elenco non esaustivo dei compiti affidati al RPD. Pertanto, niente vieta al titolare o al responsabile del trattamento di affidare al RPD il compito di tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del responsabile stesso. Tale registro va considerato uno degli strumenti che consentono al RPD di adempiere agli obblighi di sorveglianza del rispetto del regolamento, informazione e consulenza nei riguardi del titolare o del responsabile.

In ogni caso, il registro la cui tenuta è obbligatoria ai sensi dell'art. 30 deve essere considerato anche uno strumento che consente al titolare e all'autorità di controllo, su richiesta, di disporre di un quadro complessivo dei trattamenti di dati personali svolti dallo specifico soggetto. In quanto tale, esso costituisce un presupposto indispensabile ai fini dell'osservanza delle norme e, pertanto, un'efficace misura di responsabilizzazione.

Considerato che la designazione di un RPD è obbligatoria

- se il trattamento è svolto da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico;
- se le attività principali del titolare o del responsabile consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala;
- se le attività principali del titolare o del responsabile consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati o di dati personali relativi a condanne penali e reati.

Con "attività principali" si possono intendere le operazioni essenziali che sono necessarie al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal titolare o dal responsabile del trattamento, comprese tutte quelle attività per le quali il trattamento dei dati è inscindibilmente connesso all'attività del titolare o del responsabile. D'altra parte, tutti gli organismi (pubblici e privati) svolgono determinate attività quali il pagamento delle retribuzioni al personale ovvero dispongono di strutture standard di supporto informatico. Si tratta di esempi di funzioni di supporto necessarie ai fini dell'attività principale o dell'oggetto principale del singolo organismo, ma pur essendo necessarie o perfino essenziali sono considerate solitamente di natura accessoria e non vengono annoverate fra le attività principali

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. di procedere, secondo quanto citato in premessa e qui totalmente ripreso, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo Privacy, alla ricerca:
 - ✓ di una figura responsabile DPO (data protection officer),
 - ✓ della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati periodica,
 - ✓ dell' eventuale tenuta di un registro della attività di trattamento,
 - ✓ della tenuta di un registro di violazione dei dati personali,
 - ✓ dell'adozione dei principi di Privacy By Design e Privacy By Default;
2. di affidare delega al Direttore, in qualità di Rup, di predisporre gli atti necessari per individuare un professionista affinché possa assumere formale incarico per procedere a quanto previsto al precedente punto 1), con la finalità di predisporre un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse alla procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di cui al precedente punto 1), con le necessarie pubblicazioni sul sito di questo Ufficio e sulla Piattaforma Regionale Sintel ai sensi del D.Lgs.50/2016 art.36 comma 2 lettera a) Coloro che saranno interessati dovranno inviare una dichiarazione di interesse;
3. di provvedere con successivo apposito atto ad impegnare la spesa relativa, qui autorizzata, non superiore a € 3.000,00= oltre oneri ed Iva se dovuti;
4. di attivare un'apposita convenzione con Provincia di Varese la quale gestisce il database e fornisce il supporto informatico all'Azienda, al fine di procedere con una chiara ripartizione dei compiti
5. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come modificato dall'art.3 del D.L.174 del 10.10.2012;
6. Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 14/05/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 14/05/2018 al 30/05/2018 senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
Dott. Francesco Paolo Alamia

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
☒ Immediatamente eseguibile

Varese, 17 aprile 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli
